

LA VILLA REALE E' ANCHE MIA



LA VILLA REALE E' ANCHE MIA!

[www.parcomonza.org](http://www.parcomonza.org) - [parcomonzainfo@gmail.com](mailto:parcomonzainfo@gmail.com)

Tel: 039 38.21.47 - 039 324204

## Comunicato Stampa

**LEGAMBIENTE presenta il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale**

**contro Infrastrutture Lombarde S.P.A., Consorzio Villa Reale e Parco di Monza, Regione Lombardia, Nuova Villa Reale Monza S.P.A., Comune di Monza, Comune di Milano, Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Italiana Costruzioni S.P.A.**

**per l'accertamento dell'illegittimità e/o nullità della concessione-contratto per la progettazione definitiva ed esecutiva dei lavori relativi al corpo centrale della Villa Reale di Monza, per l'esecuzione dei lavori e la gestione delle opere**

La Villa Reale di Monza, costituisce bene culturale di proprietà pubblica e complesso monumentale (oltre che monumento nazionale), ed istituto e luogo di cultura.

Le concrete modalità di gestione, previste dalla concessione non solo violano i principi e le norme in materia di fruizione pubblica dettati dal Codice dei Beni Culturali ma non sono neppure compatibili con il carattere storico e artistico del bene.

Le **funzioni museali** -che dovrebbero avere rilevanza principale- **assumono, carattere solo residuale ed eventuale** inserite all'interno di un vasto elenco di funzioni tra di loro molto eterogenee ed indeterminate prevalentemente di natura commerciale.

Sconcertanti, sono le specifiche clausole, previste all'art 13 del disciplinare allegato al contratto, che riguarda gli "eventi" "ospitabili" nei due piani nobili.

Al comma 2 vengono contemplate, a titolo esemplificativo, quali "attività ad alta fruibilità", "mostre temporanee su temi che possono spaziare in diversi settori": dalla ricerca alla "produzione": ossia eventi di carattere prettamente commerciale, dove l'espositore offre al pubblico la propria merce <sup>1</sup>. L'apertura al pubblico finisce così per essere legata non al bene

<sup>1</sup> Analogamente a quanto avviene in qualsiasi centro commerciale, fiera o altro luogo dove viene esposta merce, che il cliente può osservare in vista di possibili acquisti. L'esposizione costituisce attività commerciale al dettaglio se svolta in favore della generalità dei consumatori. all'incirca se riservata ad altri commercianti e manifestazione

culturale in sé, bensì all'evento commerciale: il tutto in spregio al Codice Urbani che, invece, prevede che venga assicurato il diritto del pubblico di accedere -gratuitamente o pagando un biglietto- al complesso monumentale, al fine di godere del bene stesso.

Lo stesso dicasi per le previste "sfilate di moda", la "presentazione di prodotti e/o brand", le "sessioni d'aste", "live music e drinks", le "iniziative ludico sportive".

Le funzioni ammesse dall'art. 13 della concessione violano inoltre l'art. 20 del Codice Urbani, che vieta di adibire i beni culturali ad usi non compatibili con il loro carattere storico o artistico. Ed infatti, la previsione di eventi quali "convegni, corsi di formazione, conferenze", "ricevimenti", "banchetti", "matrimoni", "set cinematografici o televisivi", "assemblee di società", "attività di svago", oltre che contraria al principio della libera fruibilità al pubblico (per partecipare ai primi occorre, ad esempio, essere iscritti o appartenenti alle associazioni che li organizzano), non garantisce la compatibilità di tali usi con il carattere storico o artistico del bene (ciò vale, in particolare, per i banchetti, i ricevimenti e le attività di svago).

La scelta delle concrete attività da svolgere -secondo logiche prettamente commerciali è rimessa al concessionario, cui viene anche attribuito il potere di decidere, in base alle proprie "strategie di marketing", e quali eventi subordinare al pagamento del biglietto di ingresso

Mancano, nella convenzione norme idonee a garantire la possibilità al pubblico -quantomeno in congrui orari della giornata- di accedere al bene puramente e semplicemente, gratuitamente o corrispondendo un biglietto (la cui misura, non può essere rimessa all'arbitrio del concessionario).

Il disciplinare di gestione (art. 11) ammette al piano terreno **attività artigianali**: contrarie alla previsione dell'art 117 del Codice dei Beni Culturali, e viola l'art. 20, D. Lgs. n. 42/2004, visto che esse non corrispondono alla storia della Villa, che non ha mai ospitato al suo interno attività artigianali di sorta.

Per non parlare poi dell'"**alta ristorazione**" che occupa una parte esorbitante degli spazi concessi (l'intero piano belvedere, per 2.459 mq., e una porzione del piano terreno per la cucina) con la conseguente privazione, per il pubblico, della possibilità di accedere al belvedere e di godere della bellezza panoramica sul parco circostante (se non, ovviamente, nella veste di avventore del ristorante).

Sussiste, contrasto con l'**accordo di programma** del 30 luglio 2008, che enuclea tra i propri obiettivi essenziali quello di garantire la *"conservazione, il recupero e la valorizzazione del complesso monumentale ed ambientale della Villa Reale di Monza [...]* garantendone la fruizione pubblica e sviluppandone i valori immobiliari e culturali"

Non vi è neppure coerenza con il c.d. progetto preliminare "**Carbonara**", selezionato in seguito a concorso internazionale.

Non può ritenersi poi sufficiente ad assicurare la fruizione pubblica, nei termini di legge la previsione a favore del concedente di **un evento al mese**, per un totale di 36 giorni all'anno, per il primo e secondo piano nobile

\*\*\*\*\*

**L'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici** ha rilevato una irregolarità nel bando laddove non era previsto che il soggetto partecipante alla gara d'appalto fosse fornito di particolari qualifiche tecnico-professionali (attestazione SOA per la categoria OS2), necessarie quando l'intervento riguardi lavori e opere su monumenti.

L'attestazione SOA per la categoria OS2 è stata richiesta solo con la successiva lettera d'invito. Quindi utilizzata come strumento operativo all'interno della gara e non come elemento di richiamo alla partecipazione. L'illegittimità rilevata dall'Autorità non ha dunque permesso al bando di assolvere appieno alla propria funzione di pubblicità-notizia relativa ad una gara speciale, quale è quella che concerne interventi conservativi, di recupero e adeguamento funzionale dei beni monumentali. pregiudicando il principio di concorrenza

\*\*\*\*\*

La concessione ha una durata di **22 anni** (2 anni di lavori e 20 anni di gestione): 264 mesi dalla sottoscrizione del disciplinare

Lo statuto e l'atto costitutivo del 20.07.2009 prevedono, viceversa, che il Consorzio Villa Reale e Parco di Monza abbia una durata ventennale

Il Consorzio Villa Reale, scadrà pertanto il 20.07.2029. È evidente l'illegittimità laddove si consente ad un soggetto istituzionale, incaricato della gestione di un servizio per un periodo definito, di assumere, senza l'assenso formalmente espresso dalle amministrazioni consorziate

(Comune di Monza, Regione Lombardia e Ministero dei per i beni e le attività culturali),  
impegni che eccedono tale arco temporale.

\*\*\*\*\*

Il Codice Urbani, riconosce il potere di attuare la gestione indiretta del patrimonio culturale pubblico sia in capo alle Amministrazioni cui i beni pertengono, sia ai soggetti giuridici costituiti ex art. 112 comma 5, ma solo qualora siano "conferitari dei beni"

Il Consorzio Villa Reale e Parco di Monza **non risulta conferitario di alcun bene**, mancando qualsiasi atto in tal senso.

\*\*\*\*\*

Si introduce la possibilità di **subconcedere** l'insieme delle attività di gestione a terzi non selezionati tramite procedura pubblica e a discrezione del concessionario, con semplice clausola di gradimento.

\*\*\*\*\*

Il contratto di concessione risulta illegittimo, nella parte in cui subordina il potere del concessionario di adibire il bene ad ulteriori e non meglio precisate attività, alla semplice previa **autorizzazione** del concedente (autorizzazione che si intende accolta nel caso di mancata risposta nel termine di trenta giorni). Invocando questo meccanismo, il concessionario potrebbe, in concreto, arrivare a destinare tali spazi a funzioni residenziali o alberghiere, con grave pregiudizio per la fruizione pubblica e la stessa destinazione del bene.

Monza, 26 settembre 2011.